



Raccomandata - Riservata

ROMA, 31 dicembre 1942-XXI.

ly. Diakou

Ministero
dell' *Educazione Nazionale*

DIREZIONE GENERALE
DELL' ORDINE UNIVERSITARIO

Div. IV - Pos. M. C. 11/1
Prot. N. 4961

Ai Rettori delle Università.

*Ai Direttori degli Istituti dell' Ordine
universitario.*

R. UNIVERSITÀ PISA	
N.º 00086	- 7. 1. 43
Pos.	8

OGGETTO: Provvedimenti per assicurare il funzionamento delle Università e degli Istituti universitari.

Ritengo opportuno di darvi alcune direttive circa i provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento delle Università e degli Istituti universitari, nell'attuale periodo di emergenza, in relazione specialmente alle incursioni aeree del nemico sulle nostre gloriose città.

Protezione del materiale. — Richiamo le disposizioni già date per la protezione dagli attacchi aerei degli atti di archivio, dei documenti contabili, del materiale scientifico, di quello librario, di quello avente valore artistico o archeologico.

Detto materiale dev'essere trasportato e convenientemente sistemato in luogo sicuro.

Le Università che dispongano di locali sotterranei sufficientemente protetti possono sistemare nei locali stessi detto materiale, specie quello di uso frequente.

Squadre di primo intervento. — Le squadre di primo intervento, equipaggiate e addestrate in conformità delle disposizioni contenute nella circolare del Capo del Governo n. 104800 del 30 aprile 1936-XIV, devono essere tenute costantemente in efficienza e trovarsi sempre presenti, mediante opportuni turni di servizio tra i loro componenti, negli edifici universitari.

L'opera di queste squadre, delle quali vanno chiamate a far parte persone aventi i dovuti requisiti di forza fisica, di coraggio e di energia, può riuscire preziosa per impedire o limitare i danni delle incursioni nemiche.

Ricordo che in una recente incursione su una nostra città, la squadra di primo intervento, animata dalla presenza sul posto del Rettore dell'Università, ha saputo evitare che bombe incendiarie cadute sull'edificio universitario vi propagassero il fuoco.

Spostamento delle sedi universitarie. — Non è escluso il trasferimento in altra località degli Istituti universitari, quando i danni subiti dagli edifici della sede e le condizioni generali della città dove essi si trovano lo consiglino.

Le nuove sedi dovranno essere scelte in località limitrofe, facilmente accessibili, che dispongano di fabbricati adatti alle lezioni e alle esercitazioni e possibilmente siano in grado di ospitare almeno una parte del personale universitario e degli studenti.

++ dei registri relativi alla carriera scolastica degli studenti.

Potranno essere scelte località diverse per le diverse Facoltà. Presso ciascuna di queste funzionerà la segreteria di Facoltà, alla dipendenza del Preside, cui potranno essere delegate alcune attribuzioni del Rettore.

Il Rettorato con la direzione amministrativa dell'Università resterà nella vecchia sede, che continuerà ad essere la sede ufficiale dell'Università.

La scelta delle nuove sedi e la determinazione delle modalità del trasferimento richiedono la valutazione di elementi variabili da luogo a luogo, epperò non possono essere date in materia istruzioni tassative e particolareggiate.

Le Autorità accademiche, tenuto conto di ogni opportuno elemento, predisporranno il piano di sfollamento, sul quale dovrà essere sentito il Prefetto, cui fanno capo obbligatoriamente tutte le operazioni relative agli spostamenti di uffici derivanti da fatti di guerra o con la guerra connessi.

Prima, peraltro, di dare esecuzione al piano di sfollamento predisposto e concretato nei suoi particolari, le Autorità accademiche me ne informeranno.

Mi riservo di provocare provvedimenti che consentano al Ministero di venire in aiuto delle Università per le spese necessarie per lo spostamento di sede, come per quelle occorrenti per la protezione del materiale di archivio, scientifico e librario, e all'uopo le Università vorranno darmi notizia delle spese preventivate.

Orari e programmi. — Consento che nelle sedi colpite dalle incursioni nemiche i Rettori e Direttori, d'intesa con i Presidi delle Facoltà, provvedano ad un opportuno concentramento degli orari e dei programmi, in misura tale tuttavia da non mettere in pericolo la serietà degli insegnamenti. Converrà poi che la consueta pubblicazione delle dispense o simili, su cui gli studenti curano la loro immediata preparazione agli esami avvenga in tali sedi per tempo, e con congruo anticipo sui termini d'uso, per dare agli studenti la possibilità d'integrare più agevolmente gli insegnamenti che abbiano ricevuti in misura più o meno ridotta dalla viva voce dell'insegnante.

Studenti. — Avranno a loro disposizione tre vie per poter sistemare nel corrente anno accademico, secondo le loro possibilità e desideri, la propria condizione scolastica; potranno, cioè: 1) rimanere presso le loro Università e Istituti, e in questo caso dovranno seguire i corsi di lezioni e di esercitazioni nei modi e con gli adattamenti disposti dalle Autorità accademiche; 2) o trasferirsi in Università ed Istituti di altre sedi, secondo la norma comune (art. 9 Reg. 4 giugno 1938-XVI, n. 1269), la quale consente che anche dopo il 31 dicembre possa essere rilasciato il foglio di congedo agli studenti, quando il Rettore o Direttore ritenga (e questo sarebbe uno dei casi più evidenti) la domanda giustificata da gravi motivi. Nel caso di richiesta di trasferimento è necessario che si dia corso al disbrigo delle pratiche occorrenti con la massima urgenza; consento anzi che l'Università o Istituto presso il quale lo studente proveniente da sedi colpite da incursioni, intende trasferirsi, lo iscriva su semplice richiesta, salvo a regolarizzare la sua situazione appena sia giunto il foglio di congedo della Università o Istituto di provenienza; 3) o, infine, trasferirsi temporaneamente come semplici uditori (e in questo senso ne dò esplicita autorizzazione) presso altre Università o Istituti pur rimanendo iscritti come studenti presso le loro Università o Istituti. Non occorrerà quindi che in questo caso si rilascino fogli di congedo; basterà che l'Università o Istituto presso il quale lo studente è e resta

iscritto, assicurarsi con sua nota l'Università o Istituto presso il quale egli intende temporaneamente trasferirsi come uditore che è regolarmente iscritto ad un determinato *anno d'im* corso di laurea. Per l'ammissione degli studenti « sfollati », come uditori ai corsi di laurea o diploma di altre Università o Istituti, non intendo prescrivere speciali e tassative norme, che potrebbero essere piuttosto d'impaccio; le Autorità accademiche sono libere di escogitare tutti gli adattamenti che saranno necessari nei casi particolari, purchè naturalmente esse ritengano che fra la disciplina a cui lo studente è iscritto nella sua Università o Istituto, e quella cui intende prendere iscrizione come uditore nella nuova Università o Istituto, vi sia almeno tale affinità da consentire che l'una valga per l'altra.

Non si farà nemmeno questione di titolo di studio secondario per la detta ammissione come uditori; così, ad esempio, uno studente di Magistero, fornito di abilitazione magistrale, potrà essere ammesso a frequentare come uditore in altre Università determinati insegnamenti della Facoltà di lettere, da valere, naturalmente, per il solo curriculum dei suoi studi di magistero. L'uditore dovrà naturalmente frequentare i corsi di lezioni e di esercitazioni dell'Università o Istituto che lo ospita e dovrà ottenere l'attestazione di frequenza, possibilmente sullo stesso libretto d'iscrizione della sua Università di origine, o quando ciò non fosse in alcun modo possibile, con dichiarazione a parte, senza di che non potrebbe essere ammesso agli esami. I quali esami — come è spiegato nell'apposita ordinanza da me emanata in base al R. decreto legge 16 maggio 1940-XVIII, n. 417 — dovranno essere però sostenuti *con il necessario carattere di serietà*, non presso l'Università o Istituto che ospita lo studente come uditore, ma solo presso l'Università o Istituto di provenienza, dove lo studente è regolarmente iscritto come tale.

Le tasse e soprattasse vanno pagate dallo studente alla propria Università o Istituto; solo per i contributi di laboratorio e simili, dato il loro particolare carattere di controprestazione per determinati servizi, si farà luogo all'applicazione delle norme comuni, come se si trattasse di un vero e proprio trasferimento definitivo da una ad altra Università.

Desidero che le Università e gli Istituti universitari mandino al Ministero ogni mese un prospetto degli studenti « sfollati », distinti per Facoltà e corsi di laurea o diploma. Il prospetto sarà inviato così dalle Università e Istituti da cui gli studenti si siano trasferiti come da quelli presso i quali si sono trasferiti e si terranno chiaramente distinti i casi di trasferimento definitivo da quelli di trasferimento temporaneo con la qualità di uditori.

Vacanze. — Consento che nelle sedi colpite dalle incursioni nemiche i Rettori e Direttori dispongano anche in questa materia gli adattamenti richiesti dalla situazione, anticipando o spostando le date di inizio e di fine delle vacanze e aumentando anche la durata, purchè, tuttavia, tutti codesti espedienti non conducano ad una troppo profonda alterazione del sistema quale è stato già stabilito.

IL MINISTRO
BOTTAI